

Accordo di Lavoro Agile

Oggi, _____, in _____

Tra

Sport e Salute/FSN _____

e

Il Sig./Sig.ra _____, CF _____, matricola _____

(di seguito indicati come "Le Parti")

Premesso che:

- a) tra le Parti è in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno/parziale _____;
- b) in data _____ è stato sottoscritto un Accordo Sindacale di Lavoro Agile;
- c) il dipendente ha manifestato la propria volontà di lavorare in modalità agile;
- d) le Parti hanno consensualmente determinato che, nell'ambito del rapporto di lavoro in essere, il dipendente potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile secondo quanto previsto dal sopra citato Accordo Sindacale, così come reso operativo dal presente accordo.

Tutto ciò premesso le Parti convengono di disciplinare come segue l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile.

1. Le premesse fanno parte dell'accordo.
2. **Per lavoro agile si intende la modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, individuati in una o più delle seguenti opzioni:**

- la residenza del dipendente sita in _____
- il domicilio del dipendente sito in _____
- una sede temporanea, che il dipendente si impegna a comunicare preventivamente al datore di lavoro.

Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente al datore di lavoro ogni variazione del luogo della prestazione.

Il luogo prescelto dovrà assicurare la stabilità e continuità della connessione ed è stato individuato dalle parti in relazione alle attività che il dipendente svolge, tenendo conto anche dell'eventuale grado di riservatezza dei dati trattati e della rispondenza ai requisiti di idoneità e di sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici legati all'uso di strumenti tecnologici. Nell'individuare il luogo delle prestazioni si è tenuto conto anche della possibile necessità di dover fare pronto rientro presso la sede di lavoro, in tempi concordati in relazione al grado di urgenza e, in ogni caso, entro le 24 ore successive.

3. La prestazione in lavoro agile non modifica la posizione del dipendente nell'ambito dell'organizzazione aziendale e il conseguente assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro.




4. Durante lo svolgimento della prestazione in modalità agile sarà garantito il riconoscimento dell'esercizio da remoto dei medesimi diritti e libertà sindacali spettanti per la prestazione lavorativa in presenza.
5. Nello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile il dipendente è tenuto a garantire lo stesso impegno professionale rispetto alla prestazione svolta in presenza con particolare riferimento ai tempi di riscontro alle richieste lavorative.
6. **Modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, tempi di lavoro e di riposo:**
La prestazione lavorativa in modalità agile sarà resa fino ad un massimo di _____ giorni al mese secondo la seguente articolazione:
- nella giornata/e del _____ che, qualora ricorrenti per più di 8 volte nell'arco del mese, potranno comunque dar luogo al superamento del limite sopra indicato. Tale giornata/e potranno subire delle variazioni a seguito di esigenze organizzative individuate dal
 - Responsabile di Funzione e condivise con il dipendente.
secondo una programmazione settimanale/mensile condivisa con il proprio Responsabile.

Le giornate di lavoro agile se non utilizzate non potranno essere recuperate nei mesi successivi.

- a) Il dipendente, ferma restando la durata di contattabilità non superiore all'orario osservato in presenza, avrà diritto ad una delle seguenti **FASCE DI DISCONNESSIONE INTERMEDIA**
- tra le 12.45 e le 14.30
 - tra le _____ e le _____ (per una durata massima di 1h e 45 minuti).

Il dipendente dovrà comunicare tempestivamente al proprio Responsabile eventuali assenze dalla postazione lavorativa durante la fascia di contattabilità, avendo cura di giustificare l'assenza ai sensi di legge e di contratto.

- b) **FASCIA DI INOPERATIVITÀ:** al fine di assicurare la tutela della salute, l'individuazione dell'ambito temporale di collocazione della prestazione da parte del dipendente non potrà riguardare la fascia oraria antecedente alle ore 7 e successiva alle ore 21, fatte salve circostanze eccezionali per le quali non sia possibile ritardare la prestazione senza arrecare pregiudizio all'organizzazione o a terzi. Tale fascia dovrà essere integrata dal dipendente fino a comprendere un periodo di almeno 11 ore consecutive.
7. Nelle giornate di lavoro agile non è prevista l'attribuzione del buono pasto, non è consentito l'invio in trasferta e non sono configurabili turnazioni, prestazioni straordinarie, notturne o festive ed altri istituti che comportino riduzioni di orario. I permessi brevi di cui all'art. 38 CCNL possono essere fruiti nel periodo per il quale è prevista la contattabilità ed il relativo recupero dovrà avvenire solo nelle giornate in cui si effettua la prestazione lavorativa in presenza.
8. **Strumenti di lavoro:**
- a) Gli strumenti di lavoro affidati al dipendente devono essere usati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel rispetto di quanto previsto dalle policy vigenti. Il dipendente ha l'obbligo di utilizzare e custodire con la massima cura e diligenza gli strumenti di lavoro affidatagli nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il dipendente risponderà dei guasti e del malfunzionamento degli strumenti di lavoro, qualora i danneggiamenti derivino da violazione dell'obbligo di diligenza e custodia da parte del dipendente o da un uso improprio degli strumenti stessi.
 - b) In caso di malfunzionamento della connessione o delle dotazioni aziendali assegnate, il dipendente ne dovrà dare tempestiva comunicazione al datore di lavoro per la risoluzione del problema. Qualora quest'ultimo persista, saranno concordate le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso l'eventuale spostamento presso un'altra sede/luogo di lavoro o il rientro in quella di appartenenza.
9. **Sicurezza e Protezione dati:**
- a) Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile. A tal fine, in calce al presente accordo è riportata l'informativa ai sensi dell'art. 22 comma 1. della L. 81/2017.



- b) durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il dipendente è tenuto a rispettare le regole aziendali sulla riservatezza e protezione dei dati elaborati e utilizzati nell'ambito della prestazione lavorativa, sulle informazioni aziendali in suo possesso e su quelle disponibili sul sistema informativo aziendale, secondo le procedure in materia della cui scrupolosa applicazione il dipendente è responsabile.
10. **Recesso:** il recesso potrà avvenire per giustificato motivo senza preavviso. In caso di lavoratori disabili il termine di preavviso, da parte del datore di lavoro, non potrà essere inferiore a 90 giorni.
11. **Durata:** il presente accordo è valido fino al _____;
12. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto individuale si rinvia all'Accordo Sindacale sottoscritto in data _____.

Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso e accettato le condizioni contrattuali sopra esposte.

Data _____

FIRMA DEL DIPENDENTE

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

